

Publicato il 12/07/2025

N. 01214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01698/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1698 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

L'Angolino soc. coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG B4559B75DC, B4559B86AF, B4559B9782, B4559BA855, B4559BB928, B4559BC9FB, B4559BDACE, B4559BEBA1, B4559BFC74, B4559C0D47, B4559C1E1A, B4559C2EED, B4559C3FC0, B4559C4098, B4559C516B, B4559C623E, B4559C7311, B4559C83E4, B4559C94B7, B4559CA58A, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri, Giorgio Portaluri, con domicilio eletto presso lo studio Pierluigi Portaluri in Lecce, via M.R. Imbriani 36;

contro

Unione dei Comuni Montedoro, Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Montedoro, C.U.C. c/o Unione dei Comuni Montedoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

Comune di **Ginosa**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'«*Avviso inerente la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto n. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di **Ginosa** per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui n. 12 per stabilimento balneare (sb), n. 2 per stabilimento balneare con Area attrezzata per cani (aaa), n. 4 per spiaggia libera con servizi (SLS), n. 2 per punti di ormeggio (CPO)*» pubblicato il 19.11.2024 dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro (CIG: B4559B75DC; B4559B86AF; B4559B9782; B4559BA855; B4559BB928; B4559BC9FB; B4559BDACE; B4559BEBA1; B4559BFC74; B4559C0D47; B4559C1E1A; B4559C2EED; B4559C3FC0; B4559C4098; B4559C516B; B4559C623E; B4559C7311; B4559C83E4; B4559C94B7 e B4559CA58A), nella parte in cui non ricomprende tra i lotti demaniali da assegnare anche quello di cui alla c.d.m. n. 6/'13 intestata alla ricorrente;
- del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- del bando di gara con tutti i relativi allegati, ivi incluso allegato denominato "A.1. Inquadramento territoriale"; - ove occorra, dell'allegato M recante "regolamento Gara telematica Bandi concessione";
- della determina n. 2441 del 15.11.2024 con la quale l'A.c. di **Ginosa** ha indetto la «*procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto n. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di **Ginosa** per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui n. 12 per stabilimento balneare (SB), n. 2 per stabilimento balneare con area attrezzata per cani (AAA), n. 4 per spiaggia libera con servizi (SLS), n. 2 per punti di ormeggio (CPO)*»;
- della determina n. 24396 del 18.11.2024 con la quale l'Unione dei Comuni Montedoro ha approvato «*gli allegati relativi all'intervento di "Avviso inerente la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto n. 20*

- concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di **Ginosa** per finalità turistico ricreative”, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione;*
- ove occorra, della determina n. 2579 del 3.12.2024, con la quale l’A.c. ha disposto la «*proroga del termine per la presentazione della domanda per la procedura di assegnazione [de qua: n.d.r.] alle ore 23:00 del 07 Gennaio 2025*»;
 - della delibera G.c. n. 197 del 17.10.2024 con la quale l’A.c. ha stabilito di «*incaricare il Responsabile del VII Settore e del Servizio Demanio Marittimo, ad integrazione di quanto già stabilito con la propria DGC n. 314 del 29-12-2023, della adozione dei provvedimenti necessari per l’adeguamento degli elaborati del progetto di piano comunale delle coste (P.C.C.) redatto dalla Soc. Gestam e del Rapporto Preliminare di Orientamento per la predisposizione della VAS comprensiva di V.INC.A trasmesso dal tecnico dott.ssa W. Galante, ivi compresa la conclusione delle procedure di V.A.S.-V.Inc.A., propedeutiche all’approvazione del Piano, secondo le indicazioni contenute nell’elaborato planimetrico di aggiornamento redatto dall’Ufficio Tecnico che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale [elaborato planimetrico qui espressamente gravato: n.d.r.]*»;
 - della delibera G.c. n. 198 del 17.10.2024, con la quale l’A.c. ha preso atto «*dell’elaborato planimetrico redatto dall’Ufficio Tecnico per l’adeguamento del progetto di piano delle coste (P.C.C.) di **Ginosa**, e approvato con la propria precedente delibera avente ad oggetto “Progetto piano comunale delle coste di **Ginosa**. Integrazioni e indicazioni operative”, immediatamente eseguibile, ben può essere preso in considerazione ai fini dello svolgimento della sopra richiamata procedura selettiva finalizzata all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive riguardanti il territorio costiero di **Ginosa**, così da garantire la necessaria armonizzazione delle attività economiche esercitate e/o esercitabili sul demanio da parte dei concessionari con le destinazioni d’uso individuate a livello programmatico secondo gli indirizzi dell’Amministrazione*»;
 - ove occorra e nei soli limiti dell’interesse, della determina n. 1275 dell’11.6.2024, con la quale l’A.c. ha concesso «*proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive in essere nel Comune di*

Ginosa per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di cui al successivo periodo e, comunque, entro e non oltre il termine del 31/12/2024»;

- ove occorra e nei soli limiti dell'interesse, della determina n. 1346 del 21.6.2024, con la quale l'A.c. ha ritenuto di «*confermare l'atto di proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive in essere nel Comune di **Ginosa** per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di cui al successivo periodo e, comunque, entro e non oltre il termine del 31/12/2024»;*

- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30.4.2025:

- nei limiti dell'interesse fatto valere, della determinazione n. 733 del 28.3.2025

- reg. sett. n. 35 del 27.3.2025 con la quale l'A.c. di **Ginosa** ha aggiudicato le concessioni demaniali relative ai lotti di cui al già gravato avviso pubblicato il 19.11.2024 dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro (CIG: B4559B75DC; B4559B86AF; B4559B9782; B4559BA855; B4559BB928; B4559BC9FB; B4559BDACE; B4559BEBA1; B4559BFC74; B4559C0D47; B4559C1E1A; B4559C2EED; B4559C3FC0; B4559C4098; B4559C516B; B4559C623E; B4559C7311; B4559C83E4; B4559C94B7 e B4559CA58A) e di affidare «*nelle more dell'adozione degli atti di regolazione dei nuovi rapporti concessori e comunque [solo: n.d.r.] sino e non oltre al 15 settembre 2025 o, comunque, non oltre la data che sarà indicata nell'ordinanza balneare 2025 in via "diretta e temporanea" le aree demaniali di cui alle concessioni indicate nella tabella di seguito riportata in favore degli originari concessionari*» tra le quali figura anche quella della ricorrente n. 6/'13;

- nei soli limiti dell'interesse, di tutti i seguenti verbali di gara approvati con la predetta determina n. 733/'25:

- verbale n. 1 redatto il 16.1.2025;

- verbale n. 2 redatto il 28.1.2025 (nella determina n. 733/'25 è indicata come data il «28.1.2024»);

- verbale n. 3A redatto il 6.2.2025;

- verbale n. 3B redatto il 10.2.2025;

- verbale n. 3C redatto l'11.2.2025;
- verbale n. 3D redatto il 12.2.2025;
- verbale n. 3E redatto il 13.2.2025;
- verbale n. 4A del 14.2.2025;
- verbale n. 4B del 14.2.2025;
- verbale n. 5 del 19.2.2025;
- verbale n. 6 del 20.2.2025;
- verbale n. 7A del 21.2.2025;
- verbale n. 7B del 21.2.2025;
- verbale n. 8A del 25.2.2025;
- verbale n. 8B del 25.2.2025;
- verbale n. 9A del 26.2.2025;
- verbale n. 9B del 26.2.2025;
- verbale n. 10A del 3.3.2025;
- verbale n. 10B del 3.3.2025;
- verbale n. 11A del 5.3.2025;
- verbale n. 11B del 5.3.2025;
- verbale n. 12A del 10.3.2025;
- verbale n. 12B del 10.3.2025;
- verbale n. 13A del 12.3.2025;
- verbale n. 13B del 12.3.2025;
- verbale di Verifica requisiti generali del 26.3.2025 (Allegato 1 della predetta determina n. 733/'25);
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell'interesse, della nota prot. n. 1110 del 16.1.2025 con la quale le *“n. 22 ditte ammesse con riserva alla gara sono state invitate, mediante posta elettronica certificata, a presentare le integrazioni delle dichiarazioni e/o documentazione mancante entro le ore 08:00 del giorno 24.1.2025»* (ciò si legge nella gravata determina n. 733/'25);
- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell'interesse, della nota prot. n. 2128 del 31.1.2025 con la quale, *«mediante posta elettronica certificata, è stata data*

comunicazione a tutti i partecipanti degli ammessi e degli esclusi alla successiva fase di gara di valutazione della documentazione della Busta B» (ciò si legge nella gravata determina n. 733/'25);

- ove occorra e, comunque, nei soli limiti dell'interesse, della determinazione prot. n. 2133 del 31.1.2025 con la quale la C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro ha nominato la commissione giudicatrice per l'esame della documentazione di cui alla Busta B dei concorrenti ammessi;

- nonché di ogni altro atto a essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;

- nonché di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 23.5.2025:

per l'annullamento:

- della «*Graduatoria definitiva ASSEGNAZIONE LOTTI*» (depositata dall'A.c. resistente il 13.5.2025, come doc. 1) di cui al già gravato avviso pubblicato il 19.11.2024 dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro (CIG: B4559B75DC; B4559B86AF; B4559B9782; B4559BA855; B4559BB928; B4559BC9FB; B4559BDACE; B4559BEBA1; B4559BFC74; B4559C0D47; B4559C1E1A; B4559C2EED; B4559C3FC0; B4559C4098; B4559C516B; B4559C623E; B4559C7311; B4559C83E4; B4559C94B7 e B4559CA58A);

- nonché di tutti gli atti già gravati con i motivi ulteriori e aggiunti del 24.4.2025;

- nonché di tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di **Ginosa**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L'Angolino soc. coop. ha agito dinanzi a questo Tar per l'annullamento:

- dell'«*Avviso inerente la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto n. 20 concessioni di beni demaniali marittimi siti nel Comune di **Ginosa** per finalità turistico ricreative ex artt. 36 e 37 cod. nav. e l.r. n. 17/2015 e ss.mm.ii. di cui n. 12 per stabilimento balneare (sb), n. 2 per stabilimento balneare con Area attrezzata per cani (aaa), n. 4 per spiaggia libera con servizi (SLS), n. 2 per punti di ormeggio (CPO)*» pubblicato il 19.11.2024 dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro;
- della determina n. 2441 del 15.11.2024 con la quale l'A.c. di **Ginosa** ha indetto la «*procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime ...*»;
- delle presupposte deliberazioni di G.C. n. 197 del 17.10.2024 e n. 198 del 17.10.2024;
- nonché degli atti con cui il Comune ha ritenuto di disporre la proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime “*per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura ... e, comunque, entro e non oltre il termine del 31/12/2024*”.

In particolare, la società ricorrente, in qualità di titolare “delle cc.dd.mm. n. 445/'06, n. 10/'07 e 6/'13 (successivamente prorogata)” destinate alla «*posa di ombrelloni, sedie a sdraio e passerelle di collegamento con finalità turistico-ricreative*», sull'area “sita nel Comune di **Ginosa** – località Marina di **Ginosa**, foglio di mappa n. 138, p.lla n. 15/parte”, ha articolato le seguenti doglianze:

- “*Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, l.r. n. 17/'15. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento. Incompetenza. Eccesso di potere (perplexità, carenza motivazionale e difetto istruttorio)*” - la società lamenta che in “violazione delle norme competenziali più sopra richiamate, la Giunta comunale ha di fatto “cristallizzato” le scelte pianificatorie, sottraendole ... al competente organo consiliare”;
- “*Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, l. n. 118/'22. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 4, l.r. n. 17/'15. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere*”

(irragionevolezza, perplessità, carenza motivazionale e difetto istruttorio)” - le censure si appuntano sul fatto che in “violazione delle rammentate coordinate normative, l’A.c. ha non solo omesso completamente di prevedere un indennizzo per tutti i concessionari uscenti..., ma ha anche totalmente ignorato la posizione della ricorrente”, dal momento che “senza fornire la benché minima indicazione delle relative ragioni (dove anche il qui contestato vizio motivazionale), l’A.c. ha ritenuto di non ricomprendere il lotto demaniale della ricorrente tra quelli concedibili”;

- “*Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3, l. n. 118/’22. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, d.l. n. 166/’24. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento. Eccesso di potere (irragionevolezza, perplessità, carenza motivazionale e difetto istruttorio)*” – la ricorrente denuncia l’illegittimità degli “atti gravati nella parte in cui asseriscono che la proroga di cui all’epigrafato art. 3, l. n. 118/’22 – come modificato dal d.l. n. 131/’24 (convertito dalla l. n. 166/’24) – dovrebbe essere disapplicata dall’A.c. procedente per antiunionalità”, atteso che “le previsioni ivi contenute sono state calibrate proprio in funzione del vaglio di conformità rispetto al diritto unionale”.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di **Ginosa** Marina per resistere al ricorso.

L’Amministrazione comunale, oltre a contestare l’infondatezza dei motivi di impugnazione, con memoria in data 18.1.2025 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto i seguenti profili:

- “per non essersi, parte ricorrente, onerata di notificare il ricorso alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato”;

- “per violazione del *ne bis in idem*”, atteso che “non v’è chi non veda come gli atti odiernamente impugnati costituiscano la mera ottemperanza della sentenza del C.d.S. n. 4480/2024”;

- “per non aver, controparte, impugnato nei termini di legge gli atti presupposti a quelli gravati in via principale”.

3. Con motivi aggiunti presentati in data 30.4.2025, la società ricorrente ha esteso l'impugnazione alla "determinazione n. 733 del 28.3.2025 - reg. sett. n. 35 del 27.3.2025 con la quale l'A.c. di **Ginosa** ha aggiudicato le concessioni demaniali relative ai lotti di cui al già gravato avviso pubblicato il 19.11.2024 dalla C.U.C. dell'Unione dei Comuni Montedoro", nonché ai relativi verbali di gara.

In particolare, con i predetti motivi aggiunti, L'Angolino:

- ha precisato che "la ricorrente non intende affatto contestare l'indizione *ex se* della procedura di evidenza pubblica, ma l'illegittima scelta comunale di non ricomprendere «tra i lotti demaniali da assegnare anche quello di cui alla c.d.m. n. 6/'13 intestata alla ricorrente» (questa è l'epigrafe del nostro gravame)";

- ha riproposto, quali profili di illegittimità in via derivata, i motivi articolati con il ricorso introduttivo;

- ha altresì denunciato l'illegittimità della determina n. 733/2025 nella parte in cui "ha previsto l'affidamento «in via "diretta e temporanea"» ai concessionari uscenti – ivi inclusa la ricorrente – delle medesime aree demaniali già a loro assegnate in concessione: ciò, però, solo «*sino e non oltre al 15 settembre 2025 o, comunque, non oltre la data che sarà indicata nell'ordinanza balneare 2025*», in tal modo ignorando "l'art. 3, d.l. n. 118/'22 cit., il quale – come detto – prevede (già) che le cc.dd.mm. in essere continuano ad avere efficacia sino al 30 settembre 2027".

4. Con memoria difensiva in data 21.5.2025 l'Amministrazione comunale ha eccepito "l'improcedibilità del ricorso introduttivo e l'inammissibilità dei successivi ricorsi per motivi aggiunti ... in ragione del fatto che l'impugnazione proposta avverso il ridetto atto indittivo non aveva ad oggetto la contestazione di clausole immediatamente (e neanche successivamente) escludenti", fermo restando che "del tutto ininfluyente ... si appalesa la circostanza secondo cui l'area demaniale attualmente occupata dalla ricorrente sia stata espunta dall'elenco di quelle poste a base di gara", dal momento che

“l’o.e. ricorrente ben avrebbe potuto partecipare al confronto concorrenziale per qualsiasi altro lotto”.

5. Con memoria difensiva in data 4.6.2025 la ricorrente ha ribadito che L’Angolino intende essenzialmente contestare l’illegittima scelta comunale di escludere il lotto di proprio interesse dal novero di quelli oggetto di assegnazione.

6. Con ulteriori motivi aggiunti presentati in data 30.5.2025, la ricorrente ha altresì impugnato, reiterando in via derivata le doglianze articolate con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, la «*Graduatoria definitiva Assegnazione Lotti*» di cui al documento depositato dal Comune in data 13.5.2025.

7. Nella pubblica udienza del 25.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall’Amministrazione comunale con la memoria difensiva in data 18.1.2025 non possono essere condivise.

8.1. L’Amministrazione comunale ha, in primo luogo, eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del giudicato e del principio del *ne bis in idem*, in quanto gli atti impugnati da parte della ricorrente sarebbero meramente attuativi della sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, sicché la loro contestazione avrebbe nella sostanza lo scopo e l’effetto di rimettere in discussione quanto accertato e stabilito in via definitiva con la suddetta pronuncia.

L’eccezione è infondata.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024 ha dichiarato l’obbligo del Comune di **Ginosa** di provvedere all’avvio delle gare per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime, annullando gli atti con i quali veniva disposta la proroga delle concessioni in essere e disapplicando la previgente normativa nazionale in materia, in quanto ritenuta in contrasto con la direttiva 2006/123/CE e l’art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

L'attuazione della sentenza, quindi, ha richiesto lo svolgimento da parte del Comune di **Ginosa** di una attività amministrativa del tutto nuova (ossia l'avvio della gara), le cui concrete modalità di attuazione non sono state in alcun modo predeterminate in sentenza.

Alla luce di tale circostanza deve concludersi per l'ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, in quanto volti a contestare le concrete modalità con le quali l'Amministrazione ha posto in essere per la prima volta un'attività amministrativa nuova (seppur conseguente alla sentenza n. 3380/2024), che, come tale, deve ritenersi pienamente attratta nel sindacato giurisdizionale, anche con riferimento alle censure che si appuntano sulla violazione della normativa sopravvenuta.

8.2. Il Comune di **Ginosa** ha eccepito, altresì, l'inammissibilità del ricorso alla luce della mancata tempestiva impugnazione degli atti presupposti a quello di avvio della gara e, nello specifico, della delibera n. 114 del 6 giugno 2024 (a mezzo della quale la Giunta comunale ha dato indirizzo al responsabile di settore per la predisposizione degli atti di gara), della determinazione dirigenziale n. 1275 dell'11 giugno 2024 (con la quale è stata disposta la proroga tecnica delle concessioni sino al 31 dicembre 2024) e delle determinazioni dirigenziali del 21 giugno 2024 (con le quale il Comune ha preso atto dell'accettazione della proroga da parte dei concessionari).

L'eccezione è infondata, in quanto nessuno degli atti indicati dal Comune poteva ritenersi di natura immediatamente lesiva per la ricorrente, con conseguente insussistenza dell'onere di immediata impugnazione.

Per quanto concerne la delibera n. 114 del 6 giugno 2024, trattasi di un mero atto di indirizzo (come espressamente indicato sia nell'oggetto sia nella parte dispositiva), a mezzo del quale la Giunta comunale ha semplicemente richiesto ai competenti uffici amministrativi di attivarsi ai fini dell'adozione degli atti di proroga tecnica delle concessioni in essere e di procedere alla redazione del bando e del capitolato necessari per l'avvio delle gare.

Deve, pertanto, darsi continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui né gli atti di indirizzo (cfr. TAR Milano, Sez. IV, sent. n. 853 del 5 aprile 2023), né le determinazioni con cui l'amministrazione manifesti la volontà di avviare una procedura di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7987 del 30 novembre 2021) possono considerarsi idonee a fondare o a incidere su posizioni giuridiche di carattere qualificato, ragione per cui non è richiesta la loro diretta ed immediata impugnazione.

Con riferimento, invece, agli atti con i quali il Comune ha disposto la proroga tecnica della concessione della ricorrente sino al 31 dicembre 2024, deve rilevarsi che detti provvedimenti sono stati adottati sulla base di quanto disposto dal Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 4480/2024 e alla luce del quadro normativo precedente all'entrata in vigore del d.l. 131/2024.

Le censure formulate dalla ricorrente in relazione a tale profilo si fondando, invece, sul mancato recepimento negli atti di gara di detta disciplina sopravvenuta, sicché è evidente che l'interesse a far valere siffatte censure è sorto solo successivamente all'avvio della procedura.

8.3. Infine, è infondata anche l'ulteriore eccezione con la quale l'Amministrazione comunale ha dedotto l'inammissibilità del ricorso in quanto non notificato nei confronti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Sul punto è sufficiente rilevare che l'art. 41, comma 2, c.p.a. stabilisce che il ricorso debba essere notificato “a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso”.

Nel caso di specie, la ricorrente non ha provveduto all'impugnazione di atti adottati da parte dell'AGCM, sicché quest'ultima non è qualificabile amministrazione resistente. Allo stesso tempo, l'Autorità non può ritenersi nemmeno “uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso”, in quanto i provvedimenti di cui è stato richiesto l'annullamento non incidono direttamente sulla sua sfera giuridica soggettiva, mentre, al contempo, “La

figura del controinteressato in senso formale, peculiare del processo amministrativo, ricorre soltanto nel caso in cui l'atto sul quale è richiesto il controllo giurisdizionale di legittimità si riferisca direttamente ed immediatamente a soggetti, singolarmente individuabili, i quali per effetto di detto atto abbiano già acquistato una posizione giuridica di vantaggio” (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6153 del 15 dicembre 2014), non potendosi, invece, sovrapporre il piano relativo alla generale funzione di tutela della concorrenza spettante a tale Ente (anche mediante la speciale legittimazione al ricorso di cui all'art. 21 bis l. 287/1990) con quello relativo all'individuazione delle parti concretamente incise dagli effetti dei provvedimenti amministrativi adottati e oggetto di giudizio.

Per tale ragione, quindi, non vi sono elementi per ritenere che il ricorso dovesse essere notificato anche nei confronti dell'AGCM.

9. Parimenti infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo e di inammissibilità dei successivi ricorsi per motivi aggiunti formulata dall'Amministrazione comunale con la memoria in data 22.5.2025, in ragione della mancata partecipazione della ricorrente alla procedura di gara.

Ed infatti, la ricorrente conserva l'interesse alla coltivazione della impugnazione in riferimento alle specifiche censure che riguardano:

- l'individuazione dei lotti in mancanza del PCC, in quanto volte a contestare in radice la possibilità stessa di procedere alla indizione della gara, con specifico riferimento al fatto che nel disegno pianificatorio recepito nella legge di gara sia stata stralciata l'area di proprio interesse, la qual cosa le ha impedito, a monte, di far valere le proprie *chances* concorrenziali nell'ambito della procedura concorsuale;
- la fissazione del termine di scadenza delle concessioni in essere in data antecedente a quella di assegnazione delle nuove concessioni.

10. Le predette censure meritano di essere accolte.

10.1. La legge regionale n. 17/2015, per ciò che in questa sede segnatamente rileva, stabilisce che:

- “2. Entro quattro mesi dalla data di approvazione del PRC, la Giunta comunale adotta il PCC ovvero adegua quello previgente, dandone ampia pubblicità. Il Piano è depositato presso la Segreteria comunale e posto in visione di chiunque ne faccia richiesta. 3. Le eventuali osservazioni sono presentate presso il comune entro trenta giorni dalla data di deposito. 4. Entro e non oltre trenta giorni dallo scadere del termine di cui al comma 3, il Consiglio comunale approva il PCC, pronunciandosi anche sulle proposte e osservazioni pervenute. 5. Ai fini della verifica di compatibilità al PRC, il PCC approvato viene inviato alla Giunta regionale, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, decorso il quale l'esito s'intende favorevole. 6. Il PCC, ai fini dell'efficacia, è approvato in via definitiva dal Consiglio comunale, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale” (art. 4, commi 2, 3, 4, 5 e 6);

- “Il rilascio e la variazione della concessione hanno luogo nel rispetto del PCC approvato, del Codice della navigazione, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione delle direttive comunitarie e delle leggi statali e regionali in materia” (art. 8, comma 1);

- “Fino alla data di approvazione del PCC l'esercizio dell'attività concessoria di cui all'articolo 8 è disciplinato dal vigente PRC” (art. 15, comma 1).

Dall'esame congiunto delle predette disposizioni si evince che lo strumento di pianificazione che prioritariamente conforma l'individuazione e l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime è costituito dal Piano comunale delle coste (PCC), che deve essere adottato dalla Giunta comunale e quindi approvato, all'esito di un ulteriore sub procedimento che prevede il coinvolgimento della Giunta regionale e il definitivo assenso dell'organo consiliare del comune.

10.2. Nel caso di specie è invece accaduto che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di provvedere alla indizione delle procedure di gara per l'assegnazione di tutte le concessioni demaniali marittime che interessano il territorio comunale in mancanza del PCC, avvalendosi esclusivamente degli elaborati progettuali predisposti in autonomia dall'Ufficio tecnico comunale e quindi approvati dalla Giunta comunale (con le deliberazioni n. 197 e 198 del 2024), senza il coinvolgimento della Giunta regionale e del Consiglio Comunale.

È evidente che l'elaborato “*planimetrico di aggiornamento redatto dall'Ufficio Tecnico*” è cosa ben diversa dal PCC, sia sotto il profilo dei contenuti istruttori, che sotto il profilo delle procedure e del rispetto delle competenze definite dal legislatore regionale, sicché il relativo utilizzo ai fini dell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime è apertamente elusivo del disposto di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. n. 17/2015.

10.3. Né può sostenersi che, stante l'obbligo di provvedere alla indizione della gara, nei termini indicati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4480/2024, il Comune fosse comunque tenuto a pubblicare l'avviso pubblico per l'assegnazione delle concessioni demaniali, pur in mancanza del PCC.

Invero, l'obbligo di procedere senza ulteriore indugio alla indizione delle gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime è evidentemente fuori discussione, trattandosi di un postulato definitivamente acquisito, in forza delle inequivoche statuizioni contenute nel diritto unionale, a cui ha inteso prestare attuazione la predetta sentenza del Consiglio di Stato.

Ciò però non può consentire di avallare soluzioni gestionali improvvisate, in quanto scollegate dal doveroso esercizio degli obblighi di pianificazione stabiliti dal legislatore regionale.

Non vi è dubbio che l'*an* della gara sia ineludibile; e però è parimenti indubbio che la gara non sia il fine ultimo, ma il mezzo per raggiungere il risultato della assegnazione delle concessioni demaniali marittime nel rispetto delle norme primarie di riferimento e degli strumenti della pianificazione comunale.

Ciò non è accaduto nel caso di specie, dal momento che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di porre a fondamento della procedura concorsuale, quale pietra angolare della gara, un disegno pianificatorio estemporaneo, in quanto non riferibile alle prescrizioni procedurali (e quindi privo delle garanzie) statuite dall'art. 4 della l.r. n. 17/2015.

10.4. Le cose non cambiano ove si abbia a considerare l'art. 15, comma 1, della l.r. n. 17/2015, secondo cui, fino alla data di approvazione del PCC, l'esercizio dell'attività concessoria è “*disciplinato dal vigente PRC*”.

Trattasi, invero, di una norma transitoria di chiusura del sistema, che mira a comporre e contemperare, da un lato, il pubblico interesse alla approvazione del PCC secondo criteri di sostenibilità e ragionevolezza che conferiscano al territorio costiero un assetto unitario e coerente, e, d'altro lato, il libero ed effettivo esercizio dell'attività di impresa, che non può restare precluso *sine die* in mancanza dello stesso piano.

Tale essendo la *ratio* della norma, è evidente che la stessa deve trovare eccezionale applicazione in riferimento alla posizione degli imprenditori che abbiano interesse alla assegnazione di singole aree rimaste inutilizzate nelle more della definitiva approvazione del PCC, ma non può diventare il grimaldello per scardinare i livelli della pianificazione concepiti dal legislatore regionale, al fine di addivenire alla sistematica e compiuta definizione di tutte le concessioni demaniali marittime che interessano il territorio comunale, in mancanza del PCC.

Altrimenti opinando, il PCC sarebbe destinato a restare lettera morta per il tempo di validità delle concessioni (e quindi dieci anni, come previsto dal bando impugnato), in quanto superato, già prima di essere approvato, da un disegno pianificatorio complessivo e autosufficiente, e come tale alternativo e sostitutivo rispetto al PCC.

10.5. Di qui l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione del procedimento e delle competenze di cui agli artt. 4 e 8 della l.r. n. 17/2015, ciò che determina - tenuto conto dell'interesse come innanzi precisato - l'accoglimento del ricorso introduttivo, con l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 2441 del 15.11.2024, recante l'indizione della procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime, nonché della presupposta deliberazione di G.C. n. 198 del 17.10.2024, con cui il Comune di **Ginosa** ha ritenuto di porre a fondamento della predetta procedura l'elaborato planimetrico redatto dall'Ufficio Tecnico.

I profili di illegittimità dei predetti provvedimenti inficiano in via derivata i successivi sviluppi della procedura concorsuale, ciò che giustifica

l'accoglimento del primo e del secondo atto di motivi aggiunti, con il conseguente annullamento del provvedimento di aggiudicazione di cui alla determina dirigenziale n. 35 del 27.03.2025 e della relativa graduatoria di gara.

11. Le doglianze con cui la ricorrente ha inteso denunciare l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui hanno ommesso di prevedere la proroga della concessione in essere fino all'assegnazione delle nuove concessioni demaniali - tra le quali potrebbe rientrare anche l'area della società L'Angolino, all'esito delle scelte pianificatorie che saranno espresse con il PCC - devono essere accolte nei sensi appresso indicati.

11.1. A mezzo del decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, il legislatore ha modificato la disciplina di cui alla legge 118/2022, provvedendo a stabilire le regole per lo svolgimento delle procedure di gara per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e, al contempo, introducendo una nuova proroga *ex lege* delle concessioni attualmente in essere sino alla conclusione delle gare e comunque non oltre il 30 settembre 2027 (art. 3, co. 1, fatta salva l'ipotesi particolare di cui al comma 3). Inoltre, a mezzo dell'art. 4, co. 7, è stata disciplinata anche la fase di inserimento dei nuovi concessionari, precisandosi che *“Fino alla data di stipulazione dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327”* (art. 4, co. 7).

È, quindi, evidente che gli atti adottati dal Comune di **Ginosa** e oggetto di esame risultano in contrasto rispetto alle norme sopra richiamate e sono, pertanto, illegittimi *in parte qua*, in quanto la durata della concessione di titolarità della ricorrente avrebbe dovuto essere prorogata non soltanto sino al 15 settembre 2025, ma sino al momento di effettiva stipulazione dell'atto volto a regolare il nuovo rapporto concessorio risultante dalla conclusione della procedura di gara, fermo il limite massimo del 30 settembre 2027.

11.2. Il Collegio non ritiene, inoltre, che una diversa conclusione possa giustificarsi sulla base di quanto rappresentato dalla difesa dell'Amministrazione comunale, la quale ha sostenuto, in primo luogo, che la proroga di che trattasi non potrebbe operare in vantaggio della ricorrente, in quanto l'art. 3 ne estenderebbe l'operatività unicamente alle concessioni "*in essere alla data di entrata in vigore della presente Legge*", mentre la concessione della ricorrente sarebbe venuta a scadenza già alla data del 31 dicembre 2023 (come dichiarato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024) e, altresì, in considerazione della necessità, in ogni caso, di disapplicare la disciplina sopravvenuta in quanto in contrasto con le previsioni della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 TFUE.

A tale proposito deve rilevarsi che l'art. 3, co. 1, l. 118/2022, nel testo attualmente vigente, prevede l'applicazione della nuova proroga con riferimento a tutte le concessioni "*in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126*".

Nel caso di specie il Comune di **Ginosa**, preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024 e al fine di regolare l'uso del demanio marittimo nelle more dell'avvio e dello svolgimento delle gare, con determinazione n. 1275 dell'11 giugno 2024, disponeva la proroga tecnica delle concessioni in essere (ivi compresa quella della ricorrente) sino al 31 dicembre 2024.

Ne consegue che, alla data di entrata in vigore delle ultime modifiche apportate alla legge 118/2023 (sia qualora si prenda a riferimento il d.l. 131/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 6 settembre 2024, o solo la legge di conversione n. 166/2024, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2024), la ricorrente era titolare di una concessione demaniale in corso di validità, in quanto fatta oggetto di un provvedimento di proroga pienamente produttivo di effetti, ragione per cui è inequivoca

l'applicabilità al caso di specie del disposto dell'art. 3, co. 1, l. 118/2022, il quale è espressamente riferito anche alle concessioni prorogate.

11.3. Il Collegio, inoltre, non ritiene che le disposizioni degli artt. 3, co. 1, e 4, co. 7, l. 118/2022 (nel testo attualmente vigente) presentino ragioni di contrasto con le previsioni della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 TFUE tali da imporne la disapplicazione.

A tale proposito, pur non ignorandosi l'orientamento espresso da parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui *“La disapplicazione investe oggi anche l'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, conv. in l. n. 166/2024, che ha differito al 30 settembre 2027 il termine finale di durata dei titoli concessori - sul punto v. T.A.R. Liguria, sez. I, 14 dicembre 2024, n. 869)”* (TAR Liguria, Sez. I, sent. n. 183 del 19 febbraio 2025), il Collegio ritiene, invece, che la compiuta lettura del complesso normativo e giurisprudenziale di riferimento consenta di concludere per la compatibilità delle disposizioni introdotte a mezzo del d.l. n. 131/2024 con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea.

L'art. 3, co. 1, l. 118/2022, nel testo risultante dalle ultime modifiche legislative, prevede quanto segue:

“1. Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:

a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli

enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione”.

Sebbene, ad una prima lettura, la norma possa essere intesa come volta a introdurre una nuova proroga di carattere automatico e generalizzato sino al giorno 30 settembre 2027, deve, in primo luogo, rilevarsi che detto termine rileva, a ben vedere, solo ed esclusivamente come limite massimo di estensione delle concessioni in essere (fatta salva l'ipotesi particolare di cui al comma 3), fermo restando che, ove la singola amministrazione completi le operazioni antecedentemente e, quindi, i nuovi concessionari siano pronti all'ingresso, le concessioni prorogate potranno venire a scadenza anche prima del 30 settembre 2027.

Tale soluzione, in particolare, si desume dalla lettura dell'art. 3, co. 1, l. 118/2022 in combinato disposto con l'art. 1, co. 1 del d.l. 131/2024.

Detta norma, infatti, oltre ad aver modificato il testo della l. 118/2022 introducendo la proroga sino al 30 settembre 2027, reca anche prescrizioni di portata autonoma (non valutate in altri precedenti giurisprudenziali già intervenuti in materia), stabilendo che: *“Gli effetti della disposizione di cui al presente numero non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118”.*

Dalla lettura combinata delle due disposizioni si desume, quindi, che i Comuni, qualora abbiano già completato le procedure di gara, potranno procedere all'assegnazione delle nuove concessioni anche in data antecedente

al 30 settembre 2027, potendo, al contempo, motivatamente disporre la cessazione anticipata dei rapporti concessori prorogati *ex lege*.

In secondo luogo, la proroga di cui al nuovo art. 3, co. 1, risulta strettamente correlata con l'obbligo dei Comuni di procedere allo svolgimento delle gare per l'individuazione dei concessionari.

L'art. 3, co. 1, infatti, precisa che la proroga è prevista “*Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4*”. Il comma 4, inoltre, prevede specifiche forme di controllo parlamentare in ordine al completamento delle procedure di affidamento delle concessioni, mentre il successivo articolo 4 disciplina le modalità di svolgimento delle gare.

La proroga, pertanto, deve essere interpretata nel senso per cui, ai fini della sua operatività, è necessario che le amministrazioni comunali avviino le attività funzionali allo svolgimento delle procedure di gara, in quanto obbligate a procedere in tal senso e con conseguente possibilità per gli interessati di agire con gli ordinari strumenti di tutela per il caso di eventuale inerzia.

Per quanto detto la nuova proroga stabilita dalla legge n. 118/2023 (per come innovata a seguito del d.l. n. 131/2024) non si pone in contrasto con le previsioni della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 TFUE, in quanto non è volta a ritardare ulteriormente lo svolgimento delle procedure di gara, ma interviene unicamente ai fini della regolamentazione dei rapporti concessori in essere nelle more dello svolgimento delle gare stesse ed è, pertanto, qualificabile alla stregua di una proroga di natura cd. tecnica, la cui compatibilità con l'ordinamento comunitario è stata già confermata da parte della giurisprudenza amministrativa (ivi compresa la sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024 presupposta alla presente vicenda).

11.4. Né può ritenersi che la natura tecnica della proroga sia impedita dal fatto che la stessa è stata disposta a mezzo di un atto legislativo ad applicazione generale, non sussistendo una riserva di amministrazione sul punto e

dovendosi ritenere rientrante nella discrezionalità del legislatore nazionale la disciplina dei rapporti concessori in essere nel periodo di tempo necessario alla conclusione delle gare.

Ed invero, è lo stesso diritto dell'Unione ad imporre che l'individuazione dei concessionari avvenga all'esito di procedure competitive, il cui svolgimento comporta l'inevitabile decorso di un non indifferente periodo di tempo. Conseguentemente, sostenere che debba procedersi all'automatica disapplicazione della proroga fissata dal legislatore con specifico riferimento alla fase antecedente allo svolgimento delle gare (fermo l'obbligo di procedere al loro avvio e la possibilità di disporre l'anticipata cessazione in caso di conclusione antecedente al termine massimo stabilito per legge) avrebbe unicamente l'effetto di impedire *in toto* l'esercizio delle concessioni nel corso di tale lasso temporale, senza determinare, al contempo, alcun apprezzabile effetto di tutela della concorrenza, in quanto comunque non potrebbe procedersi all'individuazione dei nuovi concessionari se non ad esito delle gare.

Conseguentemente, il Collegio non ravvisa ragioni di contrasto tra l'art. 3, co. 1, l. 118/2022, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate a mezzo del d.l. 131/2024, e le previsioni della direttiva 2006/123/CE e dell'art. 49 TFUE, trattandosi di norme, per come sopra interpretate, volte ad introdurre una proroga la cui operatività è condizionata e circoscritta alla fase di svolgimento delle procedure di gara e che, pertanto, attiene a profili rimessi alla valutazione del legislatore nazionale.

11.5. Le medesime considerazioni possono estendersi, inoltre, anche al disposto dell'art. 4, co. 7, l. 118/2022 nella parte in cui legittima i concessionari uscenti a permanere nell'occupazione dell'area demaniale fino alla stipulazione dell'atto regolatorio della nuova concessione con l'aggiudicatario, trattandosi anche in questo caso di una norma che in alcun modo impedisce o ritarda lo svolgimento delle procedure competitive per l'individuazione dei concessionari, ma si limita a regolamentare la gestione

delle aree demaniali nella fase precedente al definitivo ingresso del nuovo titolare della concessione.

11.6. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, il Collegio ritiene che, non sussistendo alcuna ragione ostativa all'applicazione al caso di specie della disciplina di cui alla l. 118/2022, per come vigente a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 131/2024, il Comune di **Ginosa** avrebbe dovuto riconoscere l'estensione della concessione di cui è attualmente titolare la ricorrente non soltanto sino al 15 settembre 2025, ma sino alla stipula degli atti regolanti in nuovo rapporto concessorio.

12. In conclusione:

a) - il ricorso introduttivo deve essere accolto quanto alla domanda di annullamento della deliberazione di G.C. n. 198 del 17.10.2024 e della determinazione dirigenziale n. 2441 del 15.11.2024;

b) - conseguentemente devono essere accolti i successivi motivi aggiunti, quanto alla domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione (determinazione dirigenziale n. 35 del 27.03.2025), che resta inficiato, unitamente alla relativa graduatoria, per illegittimità derivata;

c) - devono essere, altresì, accolte le doglianze con cui la ricorrente ha denunciato l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui non prevedono che la titolarità delle concessioni in favore degli originari concessionari resti confermata fino all'assegnazione delle nuove concessioni demaniali;

d) - l'accoglimento delle predette censure vale a soddisfare pienamente l'interesse alla impugnazione, con il conseguente assorbimento dei restanti motivi formulati con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti.

13. La particolarità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto

annulla la deliberazione di G.C. n. 198 del 17.10.2024, la determinazione dirigenziale n. 2441 del 15.11.2024 e la determinazione dirigenziale n. 35 del 27.03.2025.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Pasca, Presidente

Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore

Elio Cucchiara, Referendario

L'ESTENSORE
Silvio Giancaspro

IL PRESIDENTE
Antonio Pasca

IL SEGRETARIO